CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 216

Concessioni di lavori e di servizi (art. 18, direttiva 2004/17)

Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2007, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parte	III — Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Titolo	I — Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo	II — Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/art-216-concessioni-di-lavori-e-di-servizi-art-18-direttiva-2004-17/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it